

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri.

L'art.30 della legge 27 dicembre 1983, n.730 (legge finanziaria 1984) ha posto il problema della individuazione delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai fini dell'imputazione delle stesse sul fondo sanitario nazionale.

Onde procedere all'esatta individuazione di tali attività e pervenire ad un omogeneo comportamento da parte di tutte le regioni, il Governo centrale, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, ha adottato apposito atto di indirizzo e coordinamento.

In particolare, all'art.2, ha precisato che "non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente socio-assistenziali, comunque estrinsecatisi, anche se indirettamente finalizzate alla tutela del cittadino".

Tra le predette attività figurano "l'assistenza economica in denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente, dell'assistenza familiare".

Ne consegue che gli interventi previsti al punto 2 dell'art.13

della legge regionale 20 giugno 1980, n.72 "Provvedimenti per la tutela della salute mentale", regolamentati con il Regolamento Regionale 15 giugno 1984, n.1, non sono da imputarsi sul Fondo Sanitario Nazionale.

Considerata la necessità di emanare apposito provvedimento legislativo che recepisca il D.P.C.M. 8/8/85 e provveda a diverso finanziamento della spesa, si propone l'approvazione del presente d.d.l., articolo unico.

Come è noto, le competenze socio-assistenziali sono state attribuite ai Comuni ai sensi degli artt.22 - 23 - 25 del D.P.R.616/79.

Tuttavia, nel caso specifico dei provvedimenti socio-assistenziali a favore dei malati di mente, già in esame e in cura presso le strutture sanitarie delle UU.SS.LL., appare più proficuo, sotto gli aspetti delle continuità, della tempestività d'intervento e della verifica costante della sussistenza dei requisiti medici richiesti, che tali competenze vengano delegate alle stesse UU.SS.LL., come del resto espressamente previsto all'art.30 della legge 730/83.

A norma di questo articolo le UU.SS.LL. terranno separata contabilità.

Il riparto avverrà, con periodicità trimestrale, con decreto del presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, sulla base di richieste documentate che le UU.SS.LL. inoltreranno al competente Assessorato ai Servizi Sociali.

La documentazione che accompagnerà le richieste di finanziamento comprenderà anche quella professionale medica attestante la sussistenza dei requisiti fisico-psichici che consentano l'erogazione degli interventi.

Sino a modifica, con provvedimento di Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, restano in vigore il regolamento regionale n.1/1984 e le altre disposizioni eventualmente impartite con formali provvedimenti di Giunta regionale.

La spesa annuale, come comunicato dall'Assessorato alla Sanità, è prevista in £.10.000.000.000=

La terza Commissione nella seduta del 30/4/87 ha approvato all'unanimità il D.D.L. in argomento che sottopone all'approvazione di questo onorevole consesso.

Lorenzo Fazio

Consiglio Regionale della Puglia

3^a Commissione Consiliare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 28 del 30/4/87

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 30/4/87

i seguenti atti assegniati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 16/9/86 Prot n. 5986/574 atto cons.n. II6/A

D.D.L. Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica"

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere favorevole all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

//////////

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole Fazio, Fortunato, Tedesco, Liuzzi, Armenise, ~~XXXXXX~~, Festinante, Godelli, Occhiofino, Strazzeri.

Contrari: //////////

di astensione: /////

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Lorenzo Fazio

D.D..L. ASSEGNAZIONI FINANZIARIE ALLE U.S.S.LL. PER INTERVENI SOCIO ASSISTENZIALI

COLLEGATI ALL'ASSISTENZA "PSICHIATRICA"

ARTICOLO UNICO

1. Le Unità Sanitarie Locali della Regione assicurano, a partire dall'1 gennaio 1986, la continuità delle prestazioni socio-assistenziali agli infermi di mente, ~~tenendo~~ apposta contabilità separata.
2. La Regione, con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore ai Servizi Sociali, se delegato, assegna le somme occorrenti, con periodicità trimestrale, sulla base di richieste documentate che le Unità Sanitarie locali inoltrano all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali.
3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa criteri e modalità di erogazione degli interventi, a modifica od integrazione di quelli in vigore.
4. Per far fronte alla spesa riveniente dall'applicazione della presente legge, nel bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1986 della Regione è istituito il capitolo (C.N.I.) "Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio-assistenziali collegati all'Assistenza pschiatrica" per f. 10.000.000.0000 =, mediante prelevamento
5. Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione

ARTOCOLO UNICO

1. Le Unità Sanitarie Locali della Regione assicura a partire dall'1 gennaio 1987, la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, tenendo apposta separata.

2.

I D E M

3. I D E M

4. Alla Spesa riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

Parte II - Spesa -

	COMPETENZA	CAS
<u>Variazione in aumento:</u>		
Cap. 0307110 "Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio-assistenziali collegati all'Assistenza pschiatrica" (nuova denominazione)	10.000.000.000	10.000.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
Cap. 1602080 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare" (con modifica dell'allegato 9 del bilancio 1987)	10.000.000.000	10.000.000.000

5. I D E M

"

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione III Commissione
Il testo, l'ora, il luogo, il giorno

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 12/P del 20.7.1987

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 20.7.1987 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 15.5.1987

- D.D.L. "Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

Em

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari

Uff favorevoli: Capozza, Augelli, Festinante, Iafrate, Mariella, *Em*
Massafra.

contrari:

di astensione:

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

NORMA FINANZIARIA

Articolo Unico (Comma 4°)

Alla Spesa riveniente dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987:

Parte II - Spesa -

	COMPETENZA	CASSA
<u>Variazione in aumento:</u>		
Cap. 0307110 "Assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per interventi socio-assistenziali collegati all'Assistenza psichiatrica" (nuova denominazione)	10.000.000.000	10.000.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
Cap. 1602080 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali da modificare, integrare e abrogare" (con modifica dell'allegato 9 del bilancio 1987)	10.000.000.000	10.000.000.000

Elm

cc/